ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Enti Non Profit e Cooperative Sociali

La riforma dello Sport: Aspetti fiscali e giuslavoristici

17 MAGGIO 2022

Dott. Donato Foresta

LA RIFORMA DELLO SPORT – STRUTTURA ATTUAZIONE LEGGE DELEGA

DECRETI LEGISLATIVI

[I – Ordinamento sportivo]

II - Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo [d.lgs. 28.02.2021 n.36]

III – Rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo [d.lgs. 28.02.2021 n.37]

IV – Riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi [d.lgs. 28.02.2021 n.38]

V – Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi [d.lgs. 28.02.2021 n.39]

VI – Sicurezza nelle discipline sportive invernali [d.lgs. 28.02.2021 n.40]

LA RIFORMA DELLO SPORT – ENTRATA IN VIGORE DD.LGSS.

LEGGE DELEGA 86/2019 – ORDINAMENTO SPORTIVO

- Definizione degli ambiti di attività di: CONI, FSN, DSA, EPS, GS, Benemerite

- Conferma del ruolo guida del CONI nell'attività olimpica e nella vigilanza sugli attori dell'ordinamento, sostegno dell'autonomia gestionale, amministrativa e contabile degli stessi

- Limiti alle articolazioni territoriali del CONI

- Limiti al rinnovo di mandati e prevenzione conflitti di interessi

- Promozione di partecipazione e rappresentanza delle donne nello sport al fine di garantire la parità di genere a tutti i livelli

- Limitazioni e vincoli per scommesse sulle partite di calcio della LND

- Strumenti di partecipazione popolare per società sportive professionistiche

LEGGE DELEGA 86/2019 – LAVORO SPORTIVO

- Carattere sociale e preventivo-sanitario dello sport
- Specificità dello sport e del lavoro sportivo, pari opportunità
- Profilo del lavoratore sportivo e definizione disciplina in materia assicurativa, previdenziale, fiscale
- Tutela della salute e sicurezza dei minori attraverso obblighi informativi
- Formazione lavoratori sportivi con attenzione anche alla crescita culturale/educativa (carriera duale, fine carriera)
- Disciplina delle collaborazioni amm.vo-gestionali non professionali rese ad ASD/SSD
- Riordino della mutualità nello sport «professionistico»
- Riconoscimento giuridico del laureato in scienze motorie
- Tutela e benessere degli animali impiegati in attività sportive

LEGGE DELEGA 86/2019 – IMPIANTI SPORTIVI E SICUREZZA

COSTRUZIONE , ESERCIZIO, RISTRUTTURAZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI SPORTIVI

- Coordinamento ed armonizzazione della normativa

- Semplificazione e accelerazione dei termini in materia di impianti di pubblico interesse

- Definizione di criteri progettuali e gestionali per sicurezza, fruibilità e redditività

- Sistema di affidamento diretto di impianti sportivi a FSN, DSA, EPS, ASD, SSD

SEMPLIFICAZIONI PER FSN, DSA, EPS E AFFILIATI

- Semplificazione e riduzione adempimenti nei confronti della PA
- Semplificazione in materia di certificazione dell'attività sportiva svolta da ASD/SSD
- Riconoscimento personalità giuridica per ASD
- Tutela minori e lotta alle molestie, violenze di genere e discriminazioni

DEFINIZIONE DI SPORT - Carta Europea dello Sport

Definizione di Sport ➔Consiglio d'Europa del maggio 1992

Carta Europea dello Sport.

Dopo aver invitato i governi nazionali, nell'articolo 1, a promuovere lo sport come fattore importante per lo sviluppo umano, enunciava la propria definizione di SPORT.

Per Sport si intende "*qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli*".

DEFINIZIONE DI SPORT

Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per "sport" qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non, ha per obiettivo **l'espressione o il miglioramento della condizione fisica** e **psichica**, lo **sviluppo delle relazioni sociali** o **l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli**

RIFLESSIONI

- impatto sull'individuazione delle discipline sportive riconosciute
- attività sportiva svincolata dall'agonismo
- sviluppo di relazioni sociali (?)

Definizione di Sport ➔Consiglio d'Europa del maggio 1992

Carta Europea dello Sport.

Per Sport si intende "*qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli*".

ALTRE DEFINIZIONI

a) **Attività Fisica Adattata (AFA):** programmi di **esercizi fisici**, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «**palestre della salute**», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione;

ALTRE DEFINIZIONI

a) **attività fisica o attività motoria:** qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo;

b) **esercizio fisico strutturato:** programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute

ALTRE DEFINIZIONI

cc) **impianto sportivo**: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;

ee) **pratica sportiva per tutti**: l'attività sportiva di base, organizzata o non organizzata, promossa dalla Repubblica in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità;

ff) **palestra della salute**: struttura di natura non sanitaria, sia pubblica che privata, dove sono svolti programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di attività fisica adattata;

ALTRE DEFINIZIONI

nn) **sport**: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;

oo) **sport di alto livello**: l'attività sportiva svolta da- gli atleti e dalle atlete riconosciuti di alto livello dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dalla Lega di riferimento;

pp) **sport olimpico:** la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Olimpici;

qq) **sport paralimpico**: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Paralimpici;

TESSERAMENTO

Art.15

1. Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.

2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva cui è associato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

D.LGS. 36/2021

Gli Enti Sportivi Dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato (*);
c) società di cui al libro V, Titolo V, del codice civile.

(*) cfr. art. 14 D.Lgs. 39/2021

ART.90 comma 17 L.289/2002

Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10.2.2000, n.361;

c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

NB:

il comma 17 dell'Art.90 L.289/2002 viene abrogato dal 1 gennaio 2022

GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Società di cui al libro V - Titolo V codice civile

Società di persone
- Società semplice (s.s.)
- Società in nome collettivo (s.n.c.)
- Società in accomandita semplice (s.a.s.)

Società di capitali
- Società per azioni (s.p.a.)
- Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
- Società a responsabilità limitata (s.r.l.)

Criticità per le Società di persone (s.s., s.a.s., s.n.c.)

Le s.s. non esercitano attività commerciali

Non possono applicare la tassazione forfetaria IRES della Legge 398/91

Imputazione del reddito «imponibile» in capo ai soci (IRPEF)

GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Sono escluse le Società Cooperative

Conseguenze

Obbligo di trasformazione in altra forma societaria → Obbligo di DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione (art. 2545 undecies)

(art. 2545 undecies) ➔ La deliberazione di trasformazione **devolve il valore effettivo del patrimonio**, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistente alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

Liquidazione (scioglimento della cooperativa) →

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' AGONISTICA

PERDITA DEL TITOLO SPORTIVO

GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di ENTI DEL TERZO SETTORE, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di IMPRESA SOCIALE, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

In tal caso, le norme del presente decreto trovano applicazione solo in quanto compatibili.

Articolo 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e Articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 ➔ organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

CRITICITA' sport e terzo settore

PERDITA:

✓Del regime di «***decommercializzazione»*** degli importi versati dai soci per partecipare alle attività inerenti ai fini istituzionali (ex art. 148, terzo comma, del Tuir) - in virtù del quale la quota di iscrizione versata dal socio per la partecipazione ad un corso non è soggetta ad IVA ed a imposte dirette - a meno che non si qualifichino come APS, considerato che a quest'ultime si applica art. 85 del Codice del terzo settore

PERDITA:

- ✓ Del regime fiscale di forfetizzazione delle imposte di cui alla Legge 398/1991, fatta però salva la possibilità di ricorrere ad un analogo regime fiscale agevolato nel caso in cui si qualifichino come APS e presentino ricavi commerciali inferiori ad euro 130.000 (art. 86 del Codice del terzo settore).

PERDITA DELLA QUALIFICA DI «ENTE NON COMMERCIALE» (art. 79 del Codice del terzo settore)

- Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale (di cui all'articolo 5 del CTS) e purché con modalità «non commerciale».
- Necessità di una contabilità analitica che consenta la determinazione della differenza «RICAVI-COSTI» di ciascuna attività esercitata, al fine di definire se sia considerabile «commerciale» o «non commerciale»
- Qualora i ricavi di una attività superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi ➔ attività commerciale

FUORIUSCITA DAL RUNTS – obbligo di devoluzione del patrimonio

L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente **devolvere il proprio patrimonio** limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente e' stato iscritto nel Registro unico nazionale.

CRITICITA' sport e terzo settore: le collaborazioni

DUBBIA APPLICABILITA' :

- **Della normativa sul trattamento dei compensi agli sportivi ed ai collaboratori amministrativo-gestionali ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR**

- *(ART.16) I **lavoratori** degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai **contratti collettivi***
- *In ogni caso, in ciascun Ente del Terzo settore, la **differenza retributiva** tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.*
- *Gli Enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio **bilancio sociale** o, in mancanza, nella **relazione** di cui all'articolo 13, comma 1.*

DIFFICOLTA' di rispetto del requisito sulle collaborazioni per la qualifica di APS:

- (art.36) Le APS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati **solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di «interesse generale»** e al perseguimento delle finalità.
- In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva.

Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.

GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI: L'ATTIVITA'

D.LGS. 36/2021

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

ART.90 comma 18 L.289/2002

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

LE ATTIVITA' NEL REGISTRO CONI

- ATTIVITA' SPORTIVA

Per "attività sportiva" si intende lo svolgimento di **eventi sportivi organizzati dall'Organismo sportivo di riferimento**.

Gli eventi sportivi sono individuati attraverso i seguenti indicatori: 1) livello di competizione; 2) livello organizzativo; 3) luogo fisico; 4) durata del singolo evento; 5) partecipanti.

Un evento sportivo può coincidere con una singola gara, che viene contraddistinta da un codice univoco.

- ATTIVITA' DIDATTICA

Con "attività didattica" si indicano i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall'Organismo sportivo o organizzati dalla Associazione/Società se espressamente autorizzati dall'Organismo sportivo di affiliazione. Ogni evento didattico è contraddistinto da un codice identificativo univoco.

- **ATTIVITA' FORMATIVA**

Con "attività formativa" si indica l'iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati dell'Organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l'ordinamento sportivo. Ogni evento formativo è contraddistinto da un codice identificativo univoco.

LE ATTIVITA' ai fini dell'iscrizione al registro

PER L'ATTUALE REGISTRO NAZIONALE DELLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE (detenuto dal CONI)

L'iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 e succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

……

svolgano comprovata attività sportiva «e» didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza;

……

Collegio di Garanzia CONI n.29/2021

PER IL FUTURO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (detenuto dal Dipartimento per lo Sport)

- Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

LE ATTIVITA' ai fini dell'iscrizione al registro

D.LGS. 36/2021

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

ART. 2 D.LGS 36/2021

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente decreto, si intende:

a) associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

NB: Tra le definizioni non vi è una definizione di ATTIVITA' SPORTIVA, né di ATTIVITA' DIDATTICA, né di ATTIVITA' FORMATIVA

GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI: GLI STATUTI

D.LGS. 36/2021

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

ART.90 L.289/2002

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, **compresa l'attività didattica;**

LE ATTIVITA' secondarie e strumentali

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare **attività diverse** da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*,

- a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano

e

- che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali,

secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

ARTICOLO 6 CODICE DEL TERZO SETTORE

Gli enti del Terzo settore possono esercitare **attività diverse** da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.*

DM 19.5.2021 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 107 ➔ Le attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;

b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.

Ai fini del computo della percentuale rientrano tra i costi complessivi dell'ente del Terzo settore anche:

a) i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi
b) le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto

GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI: FINALITA' LUCRATIVA E NON LUCRATIVA

ART. 7 - D.LGS. 36/2021

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

ART.90 comma 18 L.289/2002

c) l' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) Idem D.Lgs. 36/2021;

g) Idem D.Lgs. 36/2021;

h) Idem D.Lgs. 36/2021.

ART. 8, CO. 1 E 2

- ASSENZA DI FINE DI LUCRO

D.LGS. 36/2021

1) Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

2) Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Divieto di distribuzione di utili in forma indiretta

L'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);

c) ,,,,;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Divieto di distribuzione di utili in forma indiretta

L'articolo 3, comma 2 bis del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2, **non si considera distribuzione**, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica

D.LGS. 36/2021

*Se costituite nelle forme di cui al **Libro V, Titolo V,** del codice civile (comprese quindi SS, SNC, SAS (?)), gli enti (sportivi) dilettantistici possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti*

➔ *ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;*

oppure

➔ *alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.*

= all'art. 3, co.3, D.Lgs. 112/2017 per le Imprese sociali

ART. 8, CO. 3

- DESTINAZIONE DEGLI UTILI

AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE

- Si applica solo alle Società e non alle Associazioni
- Gli utili (o gli avanzi di gestione (utili di esercizi precedenti?)) possono essere imputati ad aumento «gratuito» del capitale sociale
- Nei limiti dell'indice prezzi al consumo FOI dell'ISTAT

ART. 8, CO. 3
[parte 1]

- AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE

Esempio➔ Una SSD a r.l. con un capitale sociale di € 10.000 (sottoscritto e versato), distribuito tra quattro soci con pari quota di partecipazione (25%) pari ad € 2.500 ciascuno

- ✓ Al termine dell'esercizio la SSD rileva un utile di € 14.000 dopo le imposte
- ✓ Indice FOI ISTAT (marzo 2022) rispetto ad un anno: 6,2%
- ✓ Importo dell'aumento gratuito: € 425 (=14.000 x 49% x 6,2%)
- ✓ Nuovo capitale sociale: € 10.425
- ✓ Quota di capitale sociale per ciascun socio: € 2.606

CRITICITÀ

- Occorre un atto notarile
- Il socio può «monetizzare» solo in sede di «cessazione» del rapporto sociale (per recesso, liquidazione, morte) o in caso di riduzione del capitale sociale

ART. 8, CO. 3 [parte 2]

- DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

DISTRIBUZIONE DIRETTA DI UTILI

- Si applica solo alle Società e non alle Associazioni
- Gli utili (o gli avanzi di gestione) possono essere DISTRIBUITI ai soci
- Nei limiti dell' *interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo (2,5)* rispetto al capitale sociale

Esempio➔ Una SSD a r.l. con un capitale sociale di € 10.000, distribuito tra quattro soci con pari quota di partecipazione (25%) pari ad € 2.500 ciascuno

- ✓ Al termine dell'esercizio la SSD rileva un utile di € 14.000 dopo le imposte
- ✓ Interesse massimo dei buoni postali fruttiferi ➔ 2,5% (fonte Posteitaliane)
- ✓ Aumento di 2,5 = 5%
- ✓ Utili distribuibili ai soci: € 245 (=10.000 x 49% x 5%)

CRITICITA' DELLA DISTRIBUZIONE UTILI / AUMENTO GRATUITO DI CAPITALE SOCIALE

(Art. 7) Lo statuto deve prevedere l'assenza di fine di lucro, ai sensi *di quanto previsto dall'art.8*

Criticità ➔ (?) Si può prevedere nello statuto l'assenza di fine di lucro e la contemporanea possibilità di distribuire utili o di effettuare aumenti gratuiti di capitale sociale senza perdere:

a) la possibilità di iscriversi al Registro CONI (dopo l'1.1.2023);

b) la possibilità di iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche (dal 1.7.2022)

c) I benefici fiscali ➔ rif.to art. 148, co.3, e art. 4 DPR 633/72 per il mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 148, co.8, lett. a) e art.4, co.8, lett.a) ➔ divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

REGISTRO CONI ➔ Il Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, dì seguito denominato Registro, è istituito dal CONI per il riconoscimento ai finì sportivi delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242.

DEFINIZIONI ➔ ASSOCIAZIONE/SOCIETA' - Con "Associazione/Società" si indica il soggetto giuridico costituito in conformità all'art. 90 della L. 289/2002 e succ. modif. sotto la forma di "associazione" (con o senza personalità giuridica) o dì "società di capitali o società cooperativa senza scopo di lucro".

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

DEFINIZIONI ➔ Ai fini del presente decreto, si intende per Associazione o Società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

ART. 10

- RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.

2. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.

3. Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.

ART. 11

- INCOMPATIBILITA'

D.LGS. 36/2021

È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

ART.90 comma 18 bis L.289/2002

E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva

D.LGS. 36/2021

ART. 12

- DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Disposizioni analoghe a quanto previsto dall'ART.90 commi 4, 5 e 8 L.289/2002

ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI di ASD/SSD ALLE NUOVE NORME

- Occorre modificare il vigente statuto se attualmente in regola alle previsioni dell'art. 90 della legge 289/2002 e all'art. 148 TUIR?

Al momento NON NECESSITA' DI MODIFICA almeno fino al 1.1.2022

- Le modifiche si possono fare con la sola assemblea ordinaria?

Al momento occorre l'assemblea straordinaria

(non vi è una norma come per le modifiche di adeguamento statutario per gli Enti del terzo settore)

Per le SSD la modifica dello statuto deve avvenire con ATTO PUBBLICO (con atto notarile)

Idem per le ASD che abbiamo adottato il proprio statuto con ATTO PUBBLICO

- In caso di nuova costituzione di ASD/SSD si devono applicare le nuove norme?

Si consiglia di prevedere già clausole statutarie adeguate alle disposizioni del D.Lgs 36/2021

LA RIFORMA DELLO SPORT – ASD E SSD

ASD con personalità giuridica e ASD senza personalità giuridica

Presso il Dipartimento per lo sport è istituito il *REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE*

Con la domanda di iscrizione al Registro l'ASD può presentare ***istanza di riconoscimento della personalità giuridica***

Il *notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'Associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, riconoscendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro*

LA RIFORMA DELLO SPORT – ASD E SSD

il REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

1. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:
   a) i dati anagrafici dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica;
   b) i dati anagrafici del legale rappresentante;
   c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
   d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);
   e) **i dati anagrafici di tutti i tesserati**, anche di quelli minori;
   f) le attività (**sportive, didattiche e formative**) svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni sportive affiliate;
   g) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai **contratti che attestano il diritto** di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
   h) **i contratti di lavoro sportivo** e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.

LA RIFORMA DELLO SPORT – AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

- Necessità di coordinamento con la normativa disposta dal codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) e con la normativa europea sulle opere e concessioni pubbliche
- Eccessiva semplificazione che crea difficoltà interpretative agli operatori pubblici (in particolare alle stazioni appaltanti)
- Necessità di adeguamento del testo (in particolare l'art. 4 che si rifà alla legge sugli stadi – l.147/2013 «procedure utili per il recupero e il riuso degli impianti sportivi esistenti») che presenta diverse imprecisioni (ad esempio omissione della parola «professionistica», trattandosi di norma che sembra non applicabile alle società/associazioni sportive «dilettantistiche»). Necessità di definire quindi il campo di applicazione

- Art 5 Decreto Impianti sportivi: *Le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se gli enti locali riconoscono l'interesse pubblico del progetto affidano la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni*

- L' Art 5 Decreto Impianti sportivi è identico all'art. 15 co.6 del D.L. 185/2015 («Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane») ➔ non c'è riforma o riordino ➔ resta il limite del «rischio» di affidamento diretto senza procedure selettive

LA RIFORMA DELLO SPORT – IMPIANTI SCIISTICI

- Assicurazione Rc obbligatoria per gli sciatori che utilizzeranno le piste ➔ la polizza dovrà essere necessariamente messa a disposizione dal gestore al momento dell'acquisto dello skipass.

- La normativa sulla sicurezza non ricomprende tutti i soggetti utilizzatori degli impianti sciistici tra cui i maestri di sci.

- Definizione di criteri per delimitare gli «snow park»

- Responsabilità del gestore per cattiva manutenzione delle piste e delle conseguenze risarcitorie nei confronti dei soggetti danneggiati. Necessità di fornire specifica definizione di cosa si intenda per «pericolo» (distinguendolo in «tipico» e «atipico» e delimitandone la concreta avversità per l'utente delle piste): l'attuale definizione, traslata dall'attuale legge n. 363/2003, appare ancora troppo generica nella sua formulazione di mera «cattiva condizione del fondo».

LA RIFORMA PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

DEFINIZIONE DI LAVORATORE SPORTIVO

dd) lavoratore sportivo:

- l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara
  - che, <u>senza alcuna distinzione di genere</u>
    - e <u>indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico</u>,
      - esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo

LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO

D.LGS. 28.02.2021 – n.36 (G.U. 18.03.2021 n.67)

E' LAVORATORE SPORTIVO

- Atleta
- Allenatore
- Istruttore
- Direttore Tecnico
- Direttore Sportivo
- Preparatore atletico
- Direttore di gara

UOMO O DONNA

SETTORE PROFESSIONISTICO O DILETTANTISTICO

ESERCITA L'ATTIVITA' SPORTIVA

VERSO UN CORRISPETTIVO AL FUORI DELLE PRESTAZIONI AMATORIALI

LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO

TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO

- Lavoro subordinato
- Lavoro autonomo
- Collaborazione coordinata e continuativa (art.409 co.1 n.3 c.p.c.)
- Lavoro occasionale (PrestO D.L. n.50/17)

I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO

Settore professionistico

1.Calcio: serie A, B, C1 e LegaPro maschile;
2.Ciclismo: gare strada e pista approvate dalla Lega ciclismo;
3.Golf;
4.Pallacanestro: serie A1 maschile.

Il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di LAVORO SUBORDINATO

Costituisce oggetto di contratto di LAVORO AUTONOMO quando ricorre **almeno uno** dei seguenti requisiti:

a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

SETTORE PROFESSIONISTICO

- Lavoro Subordinato
- Co.Co.Co.

Trattamento tributario

Irpef a scaglioni, addizionali e detrazioni secondo le regole ordinarie

- **23%** fino a 15.000 euro
- **25%** fra 15.001 euro e 28.000 euro
- **35%** fra 28.001 euro e 50.000 euro
- **43%** oltre i 50.000 euro

Trattamento pensionistico e assistenziale

Iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) gestito dall'INPS

Aliquota contributiva: 33%

(calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art. 2, comma 18, Legge n. 335/1995 (rivalutato annualmente Istat).

Sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale retributivo e pensionabile, si applica un contributo di solidarietà del 1,20%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e il restante 0,60% a carico del lavoratore (art. 1, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 166/1997), fino all'importo annuo stabilito per legge e rivalutato annualmente Istat.

È, altresì, dovuta un'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore, da applicare sulla parte di retribuzione annua un determinato importo rivalutato annualmente fino ad un certo massimale)

- assicurazione INAIL

SETTORE PROFESSIONISTICO

- Lavoro Autonomo

Trattamento tributario

- *Regime Ordinario (Irpef a scaglioni, IVA mensile o trimestrale)*
- *Regime Forfetario (Irpef 5%-15%; No IVA)*

Trattamento pensionistico e assistenziale

Iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) gestito dall'INPS

Aliquota contributiva: 33%

(calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art. 2, comma 18, Legge n. 335/1995 (rivalutato annualmente Istat).

Sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale retributivo e pensionabile, si applica un contributo di solidarietà del 1,20%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e il restante 0,60% a carico del lavoratore (art. 1, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 166/1997), fino all'importo annuo stabilito per legge e rivalutato annualmente Istat.

È, altresì, dovuta un'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore, da applicare sulla parte di retribuzione annua un determinato importo rivalutato annualmente fino ad un certo massimale)

- NO assicurazione INAIL

SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Subordinato

Trattamento tributario

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 10.000 euro
- Oltre 10.000 euro ➔ *Irpef a scaglioni , addizionali e detrazioni secondo le regole ordinarie*
  - **23%** fino a 15.000 euro
  - **25%** fra 15.001 euro e 28.000 euro
  - **35%** fra 28.001 euro e 50.000 euro
  - **43%** oltre i 50.000 euro

Trattamento pensionistico e assistenziale

Iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) gestito dall'INPS

Aliquota contributiva: 33%

(calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art. 2, comma 18, Legge n. 335/1995 (rivalutato annualmente Istat).

Sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale retributivo e pensionabile, si applica un contributo di solidarietà del 1,20%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e il restante 0,60% a carico del lavoratore (art. 1, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 166/1997), fino all'importo annuo stabilito per legge e rivalutato annualmente Istat.

È, altresì, dovuta un'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore, da applicare sulla parte di retribuzione annua un determinato importo rivalutato annualmente fino ad un certo massimale)

- assicurazione INAIL
- esonero (parziale) contributi previdenziali per anni 2021 e 2022 (Legge Bilancio 2021) ➔ RISORSE DA RIALLOCARE

SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Subordinato

- Applicazione CCNL (es. il ccnl lavoratori impianti e attività sportive)
- 14 mensilità
- Ferie, malattie, permessi, maternità, TFR
- Assegni familiari

LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO «SUBORDINATO» Professionistico e Dilettantistico

Disciplina speciale che ricalca la L.91/81:

- non si applicano le norme sul licenziamento individuale né le connesse tutele reali o obbligatorie (art.18 SdL per reintegrazione) o sul licenziamento collettivo (riduzione del personale)
- non si applicano alcune norme dello «Statuto dei Lavoratori» incompatibili con ordinamento sportivo (es. impianti audiovisivi, accertamenti sanitari, mansioni)

- contratto a termine fino a 5 anni
- possibilità di clausole compromissorie
- divieto di clausole di non concorrenza

SETTORE DILETTANTISTICO

- Co.Co.Co.

Trattamento tributario

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 10.000 euro
- Oltre 10.000 euro → *Irpef a scaglioni, addizionali e detrazioni secondo le regole ordinarie*
  - **23%** fino a 15.000 euro
  - **25%** fra 15.001 euro e 28.000 euro
  - **35%** fra 28.001 euro e 50.000 euro
  - **43%** oltre i 50.000 euro

Trattamento pensionistico e assistenziale

– Iscritti alla GESTIONE SEPARATA INPS / No esenzioni

CO.CO.CO.	Aliquota	
➢ Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	**10,00 %**	
➢ Soggetti **NON** assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	20,00%	2022
	24,00%	2023
	30,00%	2024
	33,00%	2025

- ➢ assicurazione INAIL per Co.Co.Co.
- ➢ esonero (parziale) contributi per anni 2021 e 2022 (Legge Bilancio 2021)

prestazioni occasionali (Prest»o» Art 54bis Legge 21.06.2017, n. 96) – ex Voucher

Limite economico:

✓per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente **non superiore a 5.000 euro**;

✓per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente **non superiore a 5.000 euro;**

✓per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo **non superiore a 2.500 euro**.

Soggetti prestatori:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di Sostegno all'Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Caratteristiche:

- Il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative. Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti ma non può mai essere inferiore a 9 euro l'ora, salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo.
- Al compenso spettante al prestatore si applicano alcuni oneri a carico dell'utilizzatore:
- la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33%;
- l'assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%;
- Sui versamenti complessivi effettuati dall'utilizzatore è trattenuto dall'INPS l'onere di gestione nella misura dell'1%.

SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Autonomo

Trattamento tributario

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 10.000 euro
- Oltre i 10.000 euro
  - Irpef a scaglioni
  - Regime IVA mensile o trimestrale (senza esenzione dei 10.000 euro)
  - Regime Forfetario Irpef 5% o 15% – No IVA

Trattamento pensionistico e assistenziale

– Iscritti alla GESTIONE SEPARATA INPS /No esenzioni

Lavoratori Autonomi	Aliquota	
➢ Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	**10,00%**	
➢ Soggetti **NON** assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	15,00%	2022
	20,00%	2023
	22,00%	2024
	25,00%	2025

➢ NO assicurazione INAIL

Tavola sinottica – settore professionistico

SETTORE	Tipologia rapporto	Trattamento fiscale	Trattamento previdenziale	Trattamento assistenziale
Settore Professionistico	*Dipendente*	Irpef a scaglioni - addizionali-detrazioni (regime ordinario)	FPLS: 33% (+ contr. solidarietà + aliquota aggiuntiva)	Inail
	Co.Co.Co.	Irpef a scaglioni - addizionali-detrazioni (regime ordinario)	FPLS: 33% (+ contr. solidarietà + aliquota aggiuntiva)	Inail
	Autonomo	-Irpef a scaglioni + IVA mensile o trimestrale	FPLS: 33% (+ contr. solidarietà + aliquota aggiuntiva)	Copertura da tesseramento
		- Regime Forfetario: Irpef 5%/15%; No IVA		

Tavola sinottica – settore dilettantistico

SETTORE	Tipologia rapporto	Trattamento fiscale	Trattamento previdenziale	Trattamento assistenziale
Settore Dilettantistico	*Dipendente*	- Esenzione Irpef e addizionali fino a 10.000 euro - Oltre 10.000 euro: Irpef a scaglioni -addizionali-detrazioni (regime ordinario)	FPLS: 33% (+ contr. solidarietà + aliquota aggiuntiva)	Inail
	Co.Co.Co.	- Esenzione Irpef e addizionali fino a 10.000 euro - Oltre 10.000 euro: Irpef a scaglioni -addizionali-detrazioni (regime ordinario)	Gestione Separata INPS (a regime 10% per chi ha altra copertura previdenziale o 33% per chi non ha altra copertura previdenziale)	Inail
	Prest.Occasionale (PrestO)	- Esenzione Irpef e addizionali	Gestione Separata INPS 33%	Inail
	Autonomo	- Esenzione Irpef e addizionali fino a 10.000 euro - Oltre 10.000 euro: a) Irpef a scaglioni – Iva mensile o trimestrale (senza esenzione dei 10.000 euro); b) Regime forfetario (Irpef 5% o 10%) – No IVA	Gestione Separata INPS (a regime 10% per chi ha altra copertura previdenziale o 25% per chi non ha altra copertura previdenziale)	Copertura da tesseramento

SETTORE DILETTANTISTICO

- I rapporti di lavoro sportivo «Amatoriali»

Mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo ***personale, spontaneo e gratuito****, senza fini di lucro, neanche indiretti …per lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti*

I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO «AMATORIALI»

NO RETRIBUZIONI

*Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di **rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito** con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.*

NUOVO ART. 67 DEL TUIR

Possono ricevere ➔ premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive (art. 29), nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari

Obbligo di assicurazione infortuni (come per gli sportivi dilettanti, con tesseramento - art.51 L.289/02)

Gli «amatori»

NUOVO ART. 67 TUIR

- prestazioni sportive **amatoriali**
- **indennità di trasferta** e **rimborsi forfettari** di spesa
- **premi e compensi occasionali** in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive
- di importo non superiore a 10.000 euro annui per percipiente (limite operante sia a fini fiscali che previdenziali)
- quando gli emolumenti superano la soglia di esenzione, le prestazioni sportive sono considerate di natura **professionale** **per l'intero importo ➔ Trasformazione del rapporto in subordinato o autonomo o co.co.co.:**

  OK esenzione Irpef fino 10.000 euro, poi Irpef secondo le regole della tipologia di rapporto prescelto,

  Contributi previdenziali sull'intero importo percepito dall'inizio dell'anno solare di scavalcamento

Le collaborazioni

coordinate e continuative

amministrativo-gestionali non professionali

(CO.CO.CO. ART. 409 CPC)

- Trattamento Tributario ➔ esenzione IRPEF fino a 10.000 euro

- Trattamento Previdenziale ➔ esenzione contributiva fino a 10.000 euro

- quando gli emolumenti superano la soglia di esenzione, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale **per l'intero importo ➔ Trasformazione del rapporto in subordinato o autonomo o co.co.co. (????):**

  (????) esenzione Irpef fino 10.000 euro, poi Irpef secondo le regole della tipologia di rapporto prescelto (????);

  Contributi previdenziali sull'intero importo percepito dall'inizio dell'anno solare di scavalcamento secondo le regole dei subordinati/autonomi/co.co.co. settore dilettantistico

ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° gennaio 2023

ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

Le Federazioni Sportive Nazionali prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

- le società sportive professionistiche riconoscano un **PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA** proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;
- le società sportive dilettantistiche riconoscano un **PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA** proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

La misura del premio è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.

Contratti di apprendistato

Le società o associazioni sportive possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, **per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore**, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e **contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca**.

La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM- 68 (Scienze e tecniche dello sport).

Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente.

La società o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il **PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA**, in favore della diversa società o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile

Assistenza nelle attività motorie e sportive

- I corsi e le attività motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi (a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione), devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità

Il **chinesiologo** deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o la laurea in scienze motorie oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano

L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP.

Sono esentati:

- le attività sportive AGONISTICHE disciplinate dalle FSN, DSA, EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP;
- le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, tra cui il ballo e la danza, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.

Il lavoro sportivo riforma dello sportivo

ONERI E ADEMPIMENTI ACCESSORI

Applicazione della DISCIPLINA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs. 81/2008)

Per tutte le CO.CO.CO. ➔ comunicazione al Centro per l'impiego e obbligo del L.U.L. (libro unico del lavoro)

Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato *Basic Life Support and Defibrillation* (BLS-D)

LE RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE SULLE COLLABORAZIONI SPORTIVE

Corte di Cassazione sezione lavoro (Sent. nn. 41397/21; 41467/21; 41418/21; 41419/21; 41420/21; 41468/21; 41570/21; 41729/21; 175/22; 177/22; 952/22; 953/22; 954/22; 1091/22; 1092/22; 1093/22; 1094/22) in materia di inquadramento delle prestazioni sportive dilettantistiche

L'ART. 67 TUIR ➔ non consente di includere all'interno dell'area dei «redditi diversi» le somme percepite da coloro i quali svolgono l'attività sportiva professionalmente

Il Collegio interpreta dunque la «professionalità» richiamata dalla norma in chiave «soggettiva», inerente le modalità di svolgimento dell'attività, e non in relazione alla natura oggettiva dell'attività ➔ sono esclusi dunque dai redditi diversi quelli provenienti non già da attività professionali, ma quelli derivanti da attività svolte professionalmente.

Il «reddito diverso» non può essere quello che deriva:

a) dall'esercizio abituale di una attività autonoma (soggetti con p.iva);
b) dall'esercizio professionale di attività coordinate e continuative, e per questo considerato assimilato a quello di lavoro dipendente

LA RIFORMA DELLO SPORT – RAPPORTI DI LAVORO ➔ simulazione

La simulazione tiene conto di un **compenso lordo erogato dall'ente sportivo**

- **di € 15.000, che produce un compenso netto percepito di € 13.729,**
- **di € 30.000, per un compenso netto percepito di € 24.890**
- **e di € 50.000, per un compenso netto percepito di € 37.738.**

Si tiene inoltre conto della **fascia di esenzione di € 10.000** prevista dalla bozza in esame che la richiama in applicazione dell'**articolo 69, comma 2, Tuir**.

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa **(articolo 67, comma 1, lettera m)**	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo
€ 13.729	**€ 15.000**	**€ 20.380**

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa **(articolo 67, comma 1, lettera m)**	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo
€ 24.890	**€ 30.000**	**€ 40.470**

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa **(articolo 67, comma 1, lettera m)**	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo
€ 37.738	**€ 50.000**	**€ 68.420**

Fonte: Euroconference

LA RIFORMA DELLO SPORT – RAPPORTI DI LAVORO ➔ simulazione

Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Il Testo di riforma in esame, riconoscendo il **diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale** dei lavoratori sportivi, precisa che, per i **contratti di collaborazione coordinata e continuativa**, sarà applicata una **aliquota contributiva pensionistica** crescente a partire dall'anno 2021 al 20%, a seguire per l'anno 2022 al 24%, per l'anno 2023 al 30% e per l'anno 2024 e seguenti al 33%.

Anno 2021

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa **(articolo 67, comma 1, lettera m)**	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo
€ 13.729	**€ 15.000**	**€ 18.150**

Anno 2022

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa **(articolo 67, comma 1, lettera m)**	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo
€ 13.729	**€ 15.000**	**€ 18.850**

Anno 2023

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa **(articolo 67, comma 1, lettera m)**	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo
€ 13.729	**€ 15.000**	**€ 19.930**

Anno 2024

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa **(articolo 67, comma 1, lettera m)**	Costo carico ente sportivo nuovo Decreto Legislativo
€ 13.729	**€ 15.000**	**€ 20.270**

Fonte: Euroconference

LA RIFORMA DELLO SPORT – RAPPORTI DI LAVORO ➔ simulazione

Rapporto di lavoro autonomo

A tale tipologia di lavoratori che svolgeranno **prestazioni autonome**, iscritti alla **gestione separata Inps** di cui alla **L. 335/1995**, sarà applicata una **aliquota contributiva pensionistica crescente a partire dall'anno 2021** al 15%, a seguire per l'anno 2022 al 20%, per l'anno 2023 al 22% e per l'anno 2024 e seguenti al 25%.

Anno 2021

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo – attuale normativa ex Enpals	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo
€ 13.729	**€ 21.161**	**€ 19.002**

Anno 2022

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo – attuale normativa ex Enpals	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo
€ 13.729	**€ 21.161**	**€ 20.190**

Anno 2023

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo – attuale normativa ex Enpals	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo
€ 13.729	**€ 21.161**	**€ 20.707**

Anno 2024

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo – attuale normativa ex Enpals	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo
€ 13.729	**€ 21.161**	**€ 21.536**

Fonte: Euroconference

Grazie per l’attenzione

Dott. Donato Foresta

donato.foresta@veritax.it

donato.foresta@5sportconsulting.com